



REGOLAMENTO COMUNALE

Progetto 'Dona un albero'

Indice

ARTICOLO 1: oggetto e finalità

ARTICOLO 2: chi può aderire

ARTICOLO 3: costo della donazione

ARTICOLO 4: quali specie di alberi si possono donare

ARTICOLO 5: dove e quando sarò piantato l'albero donato

ARTICOLO 6: come procedere per la donazione

ARTICOLO 7: targa commemorativa

ARTICOLO 1: oggetto e finalità

1. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa intende avviare un progetto volto ad incrementare il patrimonio arboreo cittadino al fine di contribuire alla riduzione della CO₂, alla mitigazione del clima e al miglioramento della qualità dell'aria. A tale scopo si intende promuovere la donazione di alberi da parte dei soggetti privati, i quali mediante libera iniziativa, manifesteranno il loro interesse attraverso il deposito di una specifica istanza appositamente predisposta indirizzata al protocollo comunale.

2. Gli alberi, per poter attecchire e prosperare devono essere piantumati in stagioni dell'anno adeguate in posizioni e condizioni adeguate.

3. Il posizionamento, e la specie vengono determinati dall'Amministrazione Comunale. Alle verifiche di attecchimento e alla manutenzione provvede il Comune o soggetti da esso incaricati.

ARTICOLO 2: chi può aderire

1. Possono aderire privati cittadini, associazioni e aziende.

ARTICOLO 3: costo della donazione

1. L'importo minimo richiesto al donatore per ogni albero è di 150 euro volto a sostenere le spese di acquisto dell'albero e dei materiali di consumo necessari per la messa a dimora. L'Amministrazione Comunale si fa carico delle spese di posa, attecchimento, manutenzione delle piante e realizzazione e posizionamento della targa con dedica eventualmente richiesta. Gli importi confluiranno in uno specifico capitolo di bilancio.

ARTICOLO 4: quali specie di alberi si possono donare

1. Le specie che si possono donare o mettere a dimora devono essere coerenti con ciò che è già presente nei giardini o parchi oggetto della donazione. Pertanto potranno essere donati soltanto gli alberi che sono indicati dall'Amministrazione comunale con riferimento alle diverse localizzazioni.

ARTICOLO 5: quando e dove sarà piantato l'albero donato

1. Gli alberi verranno messi a dimora nella stagione più propizia, nel periodo compreso fra settembre e aprile. Il termine potrà subire uno slittamento in caso di condizioni stagionali particolarmente avverse, che l'Amministrazione comunale si riserva di valutare allo scopo di garantire la migliore riuscita dell'operazione.

2. Nel caso in cui l'albero non dovesse attecchire, verrà messo a dimora un nuovo albero a cura e a spese dell'amministrazione comunale.

3. Non sarà possibile concordare il giorno della messa a dimora dell'albero ma l'Amministrazione avviserà il donante, tramite e-mail o comunicazione scritta, non appena avvenuta la piantagione nella posizione prescelta, fornendo inoltre i riferimenti utili al suo puntuale riconoscimento.

4. Una volta trascorso il periodo di attecchimento, le piante entreranno a far parte dei piani manutentivi ordinari del patrimonio arboreo comunale attraverso operazioni periodiche di potatura, controllo della stabilità sugli alberi adulti e, nel caso di abbattimento, la sostituzione secondo le disponibilità economiche.

5. Il Comune individuerà periodicamente uno o più siti che risultano i più adatti per l'iniziativa.

ARTICOLO 6: come procedere per la donazione

1. La proposta di donazione potrà essere inviata secondo le modalità specificate dall'Amministrazione Comunale sulla pagina web del sito comunale ufficiale dedicata all'iniziativa, con contestuale pagamento del relativo costo.

2. Considerando la strategia di messa a dimora degli alberi di cui all'art. 5 comma 1 sopra detto, le richieste dovranno pervenire entro il mese di giugno dell'anno di impianto. Diversamente la messa a dimora delle piante sarà previsto per l'anno successivo.

3. La proposta dovrà indicare i dati del soggetto proponente, ed il luogo prescelto per la piantumazione dell'albero, fra quelli indicati dall'Amministrazione. E' possibile corredare la

richiesta di una specifica dedica (persona alla quale si vuole dedicare l'albero, nominativo, frase ecc.) da posizionare in corrispondenza dell'albero. E' inoltre possibile indicare una preferenza per la specie da piantumare.

4. Il soggetto proponente verrà successivamente contattato dagli uffici competenti i quali comunicheranno la specie arborea scelta e i tempi previsti per la messa a dimora.

5. L'elenco delle donazioni sarà reso noto, nel rispetto della normativa sulla privacy, sulla specifica pagina web del Comune.

ARTICOLO 7: targa commemorativa

1. Se indicato al momento della presentazione della proposta di donazione, a seguito della messa a dimora, in corrispondenza dell'albero impiantato, verrà posta una targhetta indicante in forma estesa l'eventuale dedica.

2. E' vietato:

- scrivere il cognome del destinatario della dedica. Nel caso in cui sulla domanda dovesse essere indicato il cognome, questo verrà cancellato d'ufficio. Tale restrizione non si applica se la dedica riguarda soggetti pubblici e/o storici.

- scrivere espressioni offensive, discriminatorie, contrarie alla pubblica decenza, pena il rifiuto della donazione da parte dell'Amministrazione comunale.

3. All'atto della donazione il soggetto donante dovrà dichiarare di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di accettare tutte le sopra esposte condizioni di donazione.

4. Nel caso in cui l'albero venga dedicato ad una persona deceduta, fiori e/o eventuali ricordi, saranno rimossi.